

COMUNE DI CORTE FRANCA
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
NEL MERCATO SETTIMANALE**

Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e della legge regionale 21.03.2000 n. 15 all'interno del mercato settimanale del mercoledì, integrando, per quanto non previsto dalle stesse, la deliberazione consiliare per la definizione delle aree.

Art. 1 - Tipologia, luogo ed orari di svolgimento

Il mercato ha frequenza settimanale: si svolge nella giornata di mercoledì, nell'area delimitata dalla planimetria allegata, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Alle ore 14,00 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato con l'eccezione di Natale e Capodanno nelle quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà fissare la data anticipata di svolgimento.

Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2 - Dimensionamento

Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato occupano una superficie pari a mq. 2.330, dei quali mq. 868,5 sono riservati alla vendita. Essi sono così delimitati:

- area riservata alla vendita di prodotti alimentari: **n. 7 posteggi;**
- area riservata alla vendita di altri prodotti non alimentari: **n. 16 posteggi;**
- area riservata alla vendita da parte dei produttori agricoli: **n. 1 posteggi.**

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari dovrà essere dotata del relativo nulla-osta sanitario dell'ASL competente o, in subordine, i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di specifica autorizzazione sanitaria che abiliti alla vendita;

Art. 3 - Modifiche

Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge; qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità storica di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità storica di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Art. 4 - Posteggi

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo non può superare i 9 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 5 metri. Tale limite potrà essere superato solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente le caratteristiche di vendita dell'automezzo, previa autorizzazione del Comune.

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità decennale ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dal Comune ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2000.

I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 sono assegnati in via provvisoria ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, a condizione che siano presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera e che non abbiano altri posteggi nella medesima giornata di mercato, secondo il criterio della maggiore anzianità di spunta. A parità di anzianità di spunta, si considera la data di iscrizione al Registro Imprese.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

Art. 6 - Concessione di suolo pubblico

L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli 4 e 5.

Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile con semplice comunicazione dell'interessato, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia.

Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il Comune può provvedere a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando la validità delle stesse.

Art. 7 - Presenze sul mercato

Sono considerate **presenze** in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

Sono considerate **presenze effettive** in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (del legale rappresentante in caso di società). Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare.

Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:

- comunicare agli uffici comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza
- presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione relativa.

Sulla base di quanto sopra l'Ufficio di Polizia Municipale si accerterà della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro.

Art. 8 - Gestione del mercato

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

La gestione, il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Municipale. Il responsabile del mercato, indicato dal responsabile del Servizio di Polizia Municipale, provvederà a quanto segue:

- a) rilevazione delle assenze;
- b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
- c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
- d) compilazione del registro del mercato;
- e) relazione annuale della gestione.

Art. 9 - Funzionamento del mercato

Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- a) esposizione dei documenti autorizzativi;
- b) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
- c) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- d) raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato;
- e) non utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo;
- f) rispetto della superficie assegnata;
- g) non appendere merci ai margini degli ombrelloni;
- h) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20;
- i) non occupare spazio superiore a quello consentito nella sosta dei veicoli;
- l) è vietato depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale.

Art. 10 - Posteggi per i produttori agricoli

Nell'ambito del mercato settimanale sono riservati n. 01 posteggi a produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui alla legge 59/1963, per i generi in essa indicati, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio.

L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i criteri di cui all'articolo 5 della L.R. 15/2000.

Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza dalla concessione di posteggio previsti per gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

Art. 11 - Normativa igienico-sanitaria

Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000), dai regolamenti dell'ASL territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 12 - Consultazione delle parti sociali

Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni di categoria (associazione dei consumatori, degli utenti, delle imprese commerciali, ecc.) sulle questioni di seguito elencate:

- a) alla programmazione dell'attività;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 13 – Sanzioni e sospensione dell'attività

Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 15/2000, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma di € 103,29. In caso di violazioni di particolare gravità, come specificate nel successivo comma, o di recidiva, il responsabile del servizio può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori competenze del Sindaco, per motivi di ordine pubblico con provvedimenti contingibili ed urgenti, riguardanti:

- richiamo con diffida;
- sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 14 - Revoca del posteggio

La concessione del posteggio potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) perdita da parte del titolare dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998;
- b) mancato inizio dell'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per periodo di tempo superiori a quattro mesi per anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- d) in caso di subentro:
 - per atto tra vivi qualora non sia comunicato l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà;
 - per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso.
- e) per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi infrazioni alle norme regolamentari di legge o alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.